REGOLAMENTO (CEE) N. 4066/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che fissa, per il 1988, i contingenti applicabili alle importazioni in Portogallo di taluni prodotti del settore delle carni suine in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 495/86 [1] ha fissato i contingenti iniziali applicabili in Portogallo per il 1986 per taluni prodotti del settore delle carni suine in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ; che occorre, a questo stadio e con riserva delle cifre definitive relative agli scambi di altri prodotti in questo settore, aumentare per il 1988 il contingente fissato, per il 1987, dal regolamento (CEE) n. 4063/86 [2], per le carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate della voce 0203 della nomenclatura combinata del tasso minimo del 10 % previsto all'articolo 269, paragrafo 2, lettera c) dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono indicati in allegato i contingenti che la Repubblica portoghese può applicare nel 1988, a norma dell'articolo 269 dell'atto di adesione, alle importazioni di prodotti del settore delle carni suine provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

---

[1] GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 34.
[2] GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 7.

ALLEGATO

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Contingente per il 1988 (in t)
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate :	
	– fresche o refrigerate :	
ex 0203 11	– – in carcasse o mezzene :	
0203 11 10	– – – di animali della specie suina domestica	
ex 0203 12	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati :	
	– – – di animali della specie suina domestica :	
0203 12 11	– – – – Prosciutti e loro pezzi	
0203 12 19	– – – – Spalle e loro pezzi	
ex 0203 19	– – altre :	
	– – – di animali della specie suina domestica :	
0203 19 11	– – – – Parti anteriori e loro pezzi	
0203 19 13	– – – – Lombate e loro pezzi	
0203 19 15	– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi	
	– – – – altre :	
0203 19 55	– – – – – disossate	
0203 19 59	– – – – – altre	4 547
	– congelate :	
ex 0203 21	– – in carcasse o mezzene :	
0203 21 10	– – – di animali della specie suina domestica	
ex 0203 22	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati :	
	– – – di animali della specie suina domestica :	
0203 22 11	– – – – Prosciutti e loro pezzi	
0203 22 19	– – – – Spalle e loro pezzi	
ex 0203 29	– – altre :	
	– – – di animali della specie suina domestica :	
0203 29 11	– – – Parti anteriori e loro pezzi	
0203 29 13	– – – – Lombate e loro pezzi	
0203 29 15	– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi	
	– – – – altre :	
0203 29 55	– – – – – disossate	
0203 29 59	– – – – – altre	